



Roma, 3 aprile 2015

Circolare del 1 aprile 2015 sulla identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

Il Ministero ha diramato ai Prefetti una circolare sull'identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (tra cui la polvere nera per uso pirotecnico e le polveri di 1^a categoria) con indicazioni sulla gestione delle scorte degli articoli senza la "codificazione univoca".

Vista la novità degli argomenti si ritiene utile dare alcune indicazioni per una corretta lettura e interpretazione della circolare che le prefetture hanno trasmesso o trasmetteranno nei prossimi giorni.

Tale circolare non riguarda per nessun aspetto gli articoli pirotecnici tra cui i "fuochi d'artificio" siano essi marcati CE o non CE, gli "articoli pirotecnici teatrali" e gli "altri articoli pirotecnici P1 e P2".

Accenditori e micce, a seconda dei tipi e soprattutto della classificazione, potrebbero essere soggetti alla disciplina degli esplosivi civili o a quella degli articoli pirotecnici. Se avete dei dubbi, chiedete maggiori informazioni al Vs. fornitore.

PREMESSA

La codificazione univoca, istituita con decreto legislativo n. 8/2010 in attuazione della direttiva 2008/43/CE, è un codice ALFANUMERICO, più o meno lungo, che identifica esattamente l'articolo o la confezione di vendita dell'esplosivo civile, che dovrebbe essere apposto sull'etichetta in formato leggibile e anche in formato elettronico (codice a barre o QR). Ogni articolo o confezione deve pertanto avere un numero che identifica solo quella confezione o quell'articolo.

Tale codice identificativo univoco, va tracciato (registrato) lungo tutta la catena commerciale, cioè dal produttore al consumatore finale. Se il consumatore finale è un privato, questa normativa non gli impone nuovi obblighi rispetto a quelli già in vigore.

Il decreto legislativo n. 8/2010, prevedeva che questa tracciabilità fosse garantita da un sistema informatico gestito dal Ministero, sul quale ogni operatore avrebbe registrato in tempo reale, le operazioni di carico e di scarico. Tale sistema non è funzionante e facilmente non lo sarà mai. Per la tracciabilità del sacco di polvere nera o della scatola di polvere venduta nelle armerie (per fare



esempi attinenti al ns. settore) deve essere garantita da ogni operatore con il sistema che ritiene più opportuno che comunque deve essere "sicuro".

CONTENUTO DELLA CIRCOLARE e relativi obblighi in riferimento ad un esercizio di minuta vendita

1. **Gli obblighi di registrazione della codificazione univoca** possono essere assolti secondo la convenienza di ogni impresa e le possibilità sono:
 - a. Integrazione del registro art. 55, oltre agli abituali dati, anche del codice univoco sia in carico che in scarico secondo le normali modalità;
 - b. Integrazione del registro art. 55, oltre agli abituali dati, del riferimento per le operazioni di carico, del documento fiscale di trasporto, che dovrà riportare il codice univoco. In tal caso il documento di trasporto diventerà un allegato del registro e sarà necessario garantirne la conservazione per 10 anni. Le operazioni di scarico, per le vendite con scontrino, dovranno essere effettuate comunque manualmente al momento della vendita al consumatore;
 - c. Un sistema informatico privato dedicato alla rilevazione e conservazione dei dati.
2. **dopo il 5 aprile non possono più essere venduti "esplosivi civili" tra cui le polveri di 1^ categoria senza la codificazione univoca.** Per cui
 - a. se non avete giacenze di polveri senza codice univoco, nessun problema;
 - b. se avete giacenze di polveri senza la codifica univoca
 - i. la potete utilizzare sino al 4/10/2015, se la utilizzate personalmente per la ricarica delle cartucce;
 - ii. potete chiedere al Vs. fornitore, se è in grado di fornirvi etichette con la codifica univoca, nel qual caso una volta etichettata la potete vendere liberamente;
 - iii. se non sono possibili i casi precedenti, deve essere distrutta. Questa operazione presenta però delle problematiche in quanto dovrebbe essere distrutta da ditte autorizzate con la problematica di poter essere comunque movimentata.
 - c. Se avete giacenze di polveri che riportano già la codifica univoca, se non lo avete ancora fatto, integrate il registro art. 55 con i codici univoci riportati sulle confezioni.
3. **La circolare dispone una comunicazione alla Prefettura** (entro il 5 aprile!!!) *di: aver proceduto alla verifica del proprio sistema di raccolta dei dati,* . Tale comunicazione va effettuata riportando esattamente quanto riportato dalla circolare. Ai fini di quanto comunicato è idoneo istituire, a solo titolo d'esempio: una procedura per il salvataggio dei dati su una chiavetta aggiuntiva se tenuti in formato elettronico o predisporre una copia periodica del registro da tenere in luogo diverso dall'originale se le registrazioni sono effettuate in modo manuale. Ovviamente per chi ha rinunciato o comunque non detiene in



licenza le polveri di 1^ categoria, effettuerà una comunicazione dove ribadisce che non avendo in licenza e non detenendo tali prodotti, non è soggetto alla specifica normativa.

4. Risulta evidente che **dopo il 5 aprile non potete più acquistare polveri non dotate di codificazione univoca**.
5. **In caso di giacenze al 5 aprile, di “polveri” senza codifica univoca**, bisogna inventariarle e darne comunicazione alla Prefettura competente e si ribadisce non possono più essere vendute o movimentate.

CONTENUTO DELLA CIRCOLARE e relativi obblighi in riferimento ad una fabbrica pirotecnica

1. **Gli obblighi di registrazione della codificazione univoca** possono essere assolti secondo la convenienza di ogni impresa e le possibilità sono:
 - a. Integrazione del registro art. 55, oltre agli abituali dati, anche del codice univoco sia in carico che in scarico secondo le normali modalità;
 - b. Integrazione del registro art. 55, oltre agli abituali dati, del riferimento per le operazioni di carico, del documento fiscale di trasporto, che dovrà riportare il codice univoco. In tal caso il documento di trasporto diventerà un allegato del registro e sarà necessario garantirne la conservazione per 10 anni. Le operazioni di scarico, anche parziale a seguito dell'utilizzo per la produzione di fuochi d'artificio, dovranno indicare il numero identificativo del sacco dal quale si è prelevato la polvere nera utilizzata;
 - c. Un sistema informatico privato, dedicato alla rilevazione e conservazione dei dati.
2. **dopo il 5 aprile non possono più essere venduti “esplosivi civili” tra cui la polvere nera per uso pirotecnico, senza la codificazione univoca**. Per cui dopo tale data non potete acquistare polvere nera senza il codice univoco. **Se avete giacenze di polveri che non riportano codifica univoca**, potete utilizzarla sino al 4 ottobre 2015, senza ulteriori adempimenti. Per Voi la circolare non prevede la comunicazione delle giacenze prevista invece per produttori e distributori, ivi compresi gli esercizi di minuta vendita.
3. **La circolare dispone una comunicazione alla Prefettura** (entro il 5 aprile!!!) Tale comunicazione va effettuata riportando esattamente quanto riportato dalla circolare e precisamente di:
 - di aver proceduto alla verifica del proprio sistema di raccolta dei dati, finalizzata ad attestare l'efficacia e la qualità dei dati registrati;
 - aver adottato idonee procedure per la protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentale o dolosa;
 - aver predisposto il sistema affinché assicuri la conservazione dei dati raccolti per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di consegna o dalla fine del ciclo di vita;



- dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui l'impresa debba cessare l'attività;
- procedere alla verifica periodica del proprio sistema di raccolta dei dati, finalizzata ad attestare l'efficacia e la qualità dei dati registrati.

Ai fini delle garanzie sulla sicurezza della conservazione dei dati come da comunicazione effettuata, potrebbero essere idoneo istituire, a solo titolo d'esempio: una procedura per il salvataggio dei dati su una chiavetta aggiuntiva se tenuti in formato elettronico o predisporre una copia periodica del registro cartaceo da tenere in luogo diverso dall'originale se le registrazioni sono effettuate in modo manuale.

4. Risulta evidente che **dopo il 5 aprile non potete più acquistare polveri non dotate di codificazione** univoca.

Sulle scadenze

5. **sulla scadenza del 5 aprile per la comunicazione alla Prefettura**, si fa notare che tale scadenza è indicata su una circolare indirizzata ai Prefetti, che sono incaricati di portarvene a conoscenza. Se vi trasmettono la circolare dopo il 5 aprile, non possono obbligarvi ad un adempimento per tale data.
6. **sulla scadenza del 5 aprile, per quanto riguarda la movimentazione** degli articoli o confezioni senza la codifica univoca, purtroppo **la mancata comunicazione della circolare non ha rilevanza**, in quanto tali obblighi sono stabiliti nel D.Lgs. n. 8 del 2010.

Distinti saluti

A.N.I.S.P.
Il Presidente